



COMUNE DI CAMPLI

(prov. di TERAMO)

REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMMERCIO NELLE AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 5 del 23/02/2016

REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMMERCIO NELLE AREE PUBBLICHE

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche del Comune di Campi, ai sensi e per gli effetti del titolo X del D.Lgs. n. 114/98 e della L.R. n. 135/99 e sue successive modifiche ed integrazioni (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo 10 del D.Lgs. 114/98), dell'art. 28, comma 17 e dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 31.03.98, n. 114, così come modificato dalla L.R. 16.07.2008 n. 11.

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli operatori del commercio su aree pubbliche.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- **PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche e su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.
- **PER AREE PUBBLICHE** le strade, le piazze, i canali, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico.
- **PER POSTEGGIO** la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- **PER MERCATO** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi.
- **PER POSTEGGIO ISOLATO O FUORI MERCATO** la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo.
- **PER MERCATO STRAORDINARIO** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.
- **PER MERCATO SPECIALIZZATO** il mercato istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a funzioni per i consumatori.
- **PER FIERA** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- **PER FIERE SPECIALIZZATE** la manifestazione che si svolge a cadenza ultra mensile e con le merceologie elencate per i mercati specializzati.
- **PER FIERA LOCALE** la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, le vie o i quartieri. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- **PER PRESENZE** in un mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- **PER PRESENZE EFFETTIVE** in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella specifica fiera.
- **PER AUTORIZZAZIONE** all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche il provvedimento rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione di posteggio e quello rilasciato dal Comune nel quale l'operatore, persona fisica o giuridica, ha avviato l'attività in forma itinerante, per il settore o i settori merceologici;

- **PER CONCESSIONE DI POSTEGGIO** il provvedimento rilasciato dal Comune, che consente l' utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale mediante l' individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.
- **PER MIGLIORIA** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro, purché non assegnato.
- **PER SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO** di alimenti e bevande l'attività di vendita e di consumo previsti dalla L.R. n. 11 del 16.07.2008.
- **PER SETTORE MERCEOLOGICO** quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della L.R. n. 11/08 per esercitare l' attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare.
- **PER SPUNTA** l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- **PER SPUNTISTA** l'operatore titolare di autorizzazione di tipo A o B che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- **PER HOBBISTA** l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale.

ART. 3 - CRITERI GENERALI DI INDIRIZZO

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) Valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate.
- b) Favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione.
- c) Assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive.
- d) Riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.
- e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.
- f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio.

ART. 4 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. I commercianti su aree pubbliche possono presentare istanze ed osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Responsabile del settore interessato e/o a quello del Corpo della polizia municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

4. Il Comune può affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa, la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei Mercati e delle Fiere, nonché le manifestazioni non sistematiche come i raduni, le rassegne, i trofei e simili, attraverso apposite Convenzioni, ai seguenti soggetti:

- a) Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e/o locale di operatori del commercio su aree pubbliche.
- b) Enti pubblici.
- c) Cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche.

ART. 5- ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - A. su posteggi dati in concessione per dieci anni.**
 - B. su qualsiasi area purchè in forma itinerante**
2. L'esercizio del commercio su aree è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 6 e al possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 135/99.
L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l' utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Comune sede del posteggio contestualmente alla relativa concessione ed abilita anche all' esercizio in forma itinerante nell' ambito del territorio regionale.
4. L' autorizzazione all' esercizio dell' attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L' autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. La concessione e l' affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse possono essere vantate dal subentrante al fine dell' assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell' assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell' ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge n. 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi della L.R. n. 135/99, le presenze complessive maturate dall' operatore con il titolo originariamente rilasciato devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell' ipotesi di trasferimento dell' autorizzazione in proprietà, il dante causa deve indicare, nell' atto di cessione o in successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

ART. 6 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" e di Tipo "B", nel caso in cui si intende avviare l'attività in questo Comune, il richiedente deve presentare domanda, in bollo, che deve contenere:
 - a) le generalità del richiedente o, in caso di società, la ragione o denominazione sociale;
 - b) l'indicazione del codice fiscale o partita IVA e, già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
 - d) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;
 - e) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 135/99.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
3. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
4. Uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante subingresso.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.
6. Nell'ambito dell'istruttoria delle domande, il responsabile del procedimento applica la procedura degli art. 7 e 8 della legge n. 241/90 e s.m.i.
7. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati che si svolgono nel periodo legato alle caratteristiche climatiche e turistiche, nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.
8. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività esclusivamente in forma itinerante che cambia di residenza e' tenuto a far annotare la variazione sul titolo autorizzatorio, che assume carattere provvisorio, dal nuovo Comune che provvederà al rilascio di un nuovo titolo previo ritiro del vecchio e alle future vidimazioni annuali.
9. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.
10. Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda e, nel caso di spedizione, vale la data del timbro postale. Nel caso in cui entro tale termine non venga comunicato il provvedimento di diniego la stessa domanda si considera accolta".

ART. 7 - DELEGA

1. In caso di assenza del titolare dell' autorizzazione, l' esercizio dell' attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai dipendenti ed ai collaboratori familiari. Tali soggetti devono essere indicati nell' autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell' autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione, all' organo delegato ad effettuare le verifiche, di copia della comunicazione inoltrata al Comune. Nei soli casi di assenza temporanea, in parte della giornata di mercato o di fiera, non è richiesta la nomina di alcun delegato.
2. Nel caso di Società di Persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l' attività senza nomina del delegato.

ART. 8 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza non venga dato preavviso di revoca dell' autorizzazione al titolare della concessione, la concessione stessa si intende rinnovata per ulteriori dieci anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale può provvedere a richiedere all' operatore la documentazione integrativa necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l' area pubblica su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell' area da parte del Comune.

ART. 9 - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. E possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che ciò non siano di impedimento.
3. E' vietato l' utilizzo di mezzi sonori fatto salvo l' uso di apparecchi atti a consentire l' ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non creare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatorio la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell' assegnazione temporanea dei posteggi, l' operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l' orario prefissato per l' inizio delle vendite.

ART. 10- NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite dalle vigenti leggi, dai regolamenti nazionali e CE e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistano apposite aree attrezzate.
2. L' operatore, sia esso titolare o spuntista, ha l' obbligo di ripulire il proprio posteggio entro l' orario di sgombero stabilito dall'Ente e di conferire i rifiuti negli appositi cassonetti predisposti a tal riguardo.

ART. 11- VENDITA A MEZZO DI VEICOLI

1. E' consentito l' esercizio dell' attività di vendita di prodotti alimentari mediante l' uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento, nel posteggio, dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente concessi e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

TITOLO II - MERCATI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 12 - DEFINIZIONI

1. Per mercato si intende l' area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinato allo svolgimento dell' attività sia in forma giornaliera che settimanale, quindicinale o mensile.
2. Quando il giorno previsto per lo svolgimento del mercato coincide con una festività, lo stesso di norma non si svolge.
3. Le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale possono, almeno dieci giorni prima, fare richiesta per lo svolgimento dello stesso.

ART. 13 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all' affidamento a soggetto esterno.

ART. 14 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI

1. Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione.
2. In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamento di mercati esistenti o in caso di posteggi resisi disponibili il Comune pubblica sull'Albo Pretorio un regolare Bando contenente l'elenco dei posteggi. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione alle Organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.
3. Il Bando deve contenere:
 - ✓ L' elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche ed identificazione;
 - ✓ Il termine di 60 giorni entro il quale gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all' art 5;
 - ✓ Il termine entro il quale viene redatta e affissa all'Albo Pretorio la graduatoria, che non può comunque superare i 60 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di assegnazione di posteggio;
 - ✓ Il nominativo del Funzionario Responsabile del procedimento;
 - ✓ L' esatta ubicazione dell'Ufficio comunale competente;
 - ✓ Il termine (massimo 15 giorni) entro cui gli interessati possono presentare istanza di revisione della graduatoria, che verrà valutata e definita dal Responsabile del Settore competente.
4. Il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato, sulla base di una graduatoria, formulata secondo i seguenti criteri, posti in ordine prioritario:
 - ✓ Maggior numero di presenze effettive maturate nell' ambito del mercato;
 - ✓ Anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l' attività di commercio su area pubblica.
 - ✓ Nel caso dei produttori agricoli per l' anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell' autorizzazione di cui alla legge n° 59/1963 o alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all' art . 4 del D.L.gs n. 228 / 2001;
 - ✓ Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito o alla data di spedizione risultante dal timbro postale o alla data ed al numero di acquisizione all' ufficio protocollo, se presentate direttamente a tale ufficio.
 - ✓ Sorteggio.
5. Nei Mercati di Nuova Istituzione i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri posti in ordine prioritario:
 - ✓ Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l' attività di commercio su aree pubbliche, anche maturata in modo discontinuo;
 - ✓ Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito o alla data di spedizione risultante dal timbro postale o alla data ed al numero di acquisizione all' ufficio protocollo, se presentate direttamente a tale ufficio.
 - ✓ Sorteggio.
6. Prima della pubblicazione del Bando di cui comma 2 del presente articolo l'Ufficio Commercio provvede ad espletare, fra gli operatori del mercato stesso, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l' applicazione dei criteri di cui al precedente comma 4.
7. La riassegnazione viene effettuata sulla base di una graduatoria che stabilisce l' ordine di precedenza nella scelta del nuovo posteggio.
8. I residui posteggi rimasti liberi, dopo l'espletamento di detta procedura, sono posti in assegnazione a mezzo Bando.

9. Nel caso di spostamento parziale di mercato che non superi il 40% dei posteggi si procede alla sistemazione mediante graduatoria parziale con i seguenti criteri :

- ✓ Anzianità di presenza.
- ✓ Anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
- ✓ Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito o alla data di spedizione risultante dal timbro postale o alla data ed al numero di acquisizione all' ufficio protocollo, se presentate direttamente a tale ufficio.

10. Ai fini della formazione della graduatoria generale valida nei casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso.

ART. 15 - POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. L' imprenditore agricolo deve comprovare il possesso di tale titolo, ai sensi dell' art. 2 del D.L.gs. n. 228/2001, tramite esibizione di Certificazione attestante l' iscrizione al Registro delle Imprese presso la CC.I.AA. e deve possedere i requisiti morali di cui all' art. 4 comma 6 del decreto stesso.

2. La vendita al dettaglio su aree pubbliche, da parte dell' imprenditore agricolo, può avvenire mediante utilizzo di un posteggio mercatale. In tal caso è necessario ottenere la concessione dal posteggio, se disponibile, da parte del Comune in conformità alle modalità di assegnazione previste dall' art. 13 del presente Regolamento.

3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, la concessione di posteggi per una durata che, su richiesta specifica dell' interessato, può essere:

- a) Decennale, con validità estesa all' intero anno solare;
- b) Decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell' anno solare, anche se frazionati e complessivamente non superiori a 90 giorni.

4. La vendita dei prodotti agricoli, in forma itinerante, è soggetta alla previa Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (S.C.I.A.) al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata, su tutto il territorio della Repubblica, con decorrenza immediata.

ART. 16 - MIGLIORIA DI POSTEGGIO

1. Il Comando di Polizia Municipale segnala all'Ufficio Commercio gli assenti e i presenti ai mercati settimanali. L'Ufficio Commercio, nel prendere atto dei posti resisi liberi nei mercati per rinuncia dell' operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati, entro il 31 Marzo ed il 30 Settembre di ciascun anno, provvede ad emettere i bandi per la miglìoria, di cui al successivo comma 2.

2. Entro il secondo mercato del mese successivo alle date riportate nel precedente comma 2, il Comune procede all' emissione di un Bando riservato agli operatori del mercato stesso, concessionari di posteggi, per le miglìorie. Non possono in alcun modo essere variate le dimensioni e/o le superfici dei posteggi interessati alla miglìoria. Il bando viene comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.

3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto possono rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (il terzo mercato del mese).

4. I criteri, in ordine prioritario, per miglìoria del posteggio sono i seguenti:

- ✓ Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato.
- ✓ Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

5. Gli operatori concessionari di posteggio non possono scambiare fra loro i posteggi.

ART. 17 - REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Ai sensi dell' art. 7 comma 3, della L.R. n. 135/99, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, viene individuato secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- ✓ Nell' ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del Bando;
- ✓ Nell' ambito dell' area di mercato mediante l' istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell' operatore.

ART. 18 -MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 135/99, tenuto conto dei successivi aggiornamenti effettuati sulla base delle presenze ottenute dai singoli operatori concessionari di posteggio.
2. L' operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato, sul posteggio assegnato, entro l' orario previsto per l' inizio delle vendite.
3. L' operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente sul posteggio entro l' orario prefissato per l' inizio delle vendite, è considerato assente. Nel caso di assenza da giustificare è necessario presentare l' originale del certificato medico entro il decimo giorno successivo all' avvenuta assenza.
4. E' obbligatoria la presenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l' operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malore fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.
5. Per presenze in un mercato s' intende il numero delle volte in cui l' operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l' attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Gli agenti di P.M. incaricati del controllo provvedono ad annotare in apposito registro le presenze che l' operatore matura in quel mercato e a comunicarle all' Ufficio Commercio. Le graduatorie con l' indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio Commercio.
7. Il mancato utilizzo del posteggio senza alcuna giustificazione dell' operatore, in ciascun anno solare per un massimo di tre giorni di mercato, verrà conteggiato esclusivamente ai fini della revoca dell' autorizzazione di cui al successivo art. 20, e non anche per la formulazione della graduatoria, dei mercati giornalieri e settimanali.

ART. 19 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI (SPUNTA)

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all' assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, dopo aver individuato il numero complessivo degli spuntisti della giornata, procedono ad assegnare i posteggi occasionali liberi o comunque in attesa di assegnazione partendo dall'incrocio tra Via della Misericordia e Corso Umberto I adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell' anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla L. 29 dicembre 1993, n° 580, per l' attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. In caso di decesso, si considera l' iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
4. L'assegnazione dei posteggi destinati agli imprenditori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
6. L' assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.

ART. 20 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO

1. L' autorizzazione è revocata:
 - ✓ Nel caso in cui il titolare non inizi l' attività entro sei mesi dalla data dell' avvenuto rilascio dell' autorizzazione, salvo proroga da concedersi in caso di comprovata necessità.
 - ✓ Nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - ✓ Nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui *all'art. 4 bis della L.R. n. 135/99*;
2. Il rapporto di cui al comma precedente, pari ad un terzo dell' anno solare, si misura con riferimento all' effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l' attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio.

ART. 21 - MERCATI STRAORDINARI

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno e si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
3. I mercati straordinari possono essere richiesti dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, almeno 30 giorni prima delle eventuali date.
4. La Giunta Municipale, con apposita deliberazione, può autorizzare non più di 3 (tre) mercati straordinari nell' arco dell' intero anno solare.

CAPO II - INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

ART. 22 - MERCATI: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE ED ORARI

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche, le dimensioni e le tipologie dei posteggi, gli orari, sono così riepilogati e illustrati negli allegati al presente provvedimento:

➤ **MERCATO GIORNALIERO DI CAMPLI CAPOLUOGO**

Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	Domenica
Orario	7.00- 14.00

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (Allegato "A") nella quale sono indicati:

- l' ubicazione del mercato, la delimitazione dell' area di pertinenza e la superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli, al mercato contadino e agli hobbisti.

Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	Giovedì
Orario	7.00- 14.00

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (Allegato "B") nella quale sono indicati:

- l' ubicazione del mercato, la delimitazione dell' area di pertinenza e la superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli.

➤ **MERCATO GIORNALIERO DI SANT'ONOFRIO**

Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	Mercoledì
Orario	7.00- 14.00

2. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (Allegato "C") nella quale sono indicati l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell' area di pertinenza e la superficie complessiva.

3. L' accesso al mercato è consentito fino alle ore 8.00, dopo di che l' operatore viene considerato assente e si procede all' assegnazione del posteggio mediante la procedura della spunta.

4. Entro 1 ora dalla fine dell' orario di vendita, le aree debbono essere lasciate sgombrare da mezzi e rifiuti.

ART. 23 - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Le aree debbono, comunque, essere accessibile oltre che ai mezzi degli operatori, ai pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO III - FIERE

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 24 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che si proceda, per questi ultimi, all'affidamento attraverso apposite convenzioni della loro gestione ad un soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 6 della L.R. n. 135/99 così come modificato dall'art.8 della L.R. n. 10 del 28 / 03 / 2006.
2. L'incaricato dal Comune per il servizio alla fiera provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore matura di volta in volta nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione medica entro il decimo giorno successivo all'avvenuta assenza.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malore fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.

ART. 25 - CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio della fiera sulla base di una graduatoria formulata, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - ✓ maggiore numero di presenze effettive sulla fiera.
 - ✓ anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
 - ✓ ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione risultante dal timbro postale.
2. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
3. Le domande di partecipazione, inviate a mezzo raccomandata, devono pervenire al protocollo del Comune o di altro soggetto delegato all'organizzazione, almeno 90 giorni prima della svolgimento della fiera medesima. La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.
4. La presenza effettiva in una fiera viene computata a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
5. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultano ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.
6. Alle fiere possono partecipare gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale. Uno stesso soggetto non può presentare più domande nella stessa fiera.
7. Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica, società di persone o società di capitali regolarmente costituite o cooperative, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi, nell'ambito della stessa Fiera, solo mediante subingresso.
8. Nel caso di spostamento parziale di una Fiera, che non superi il 40% dei posteggi, si procede alla sistemazione mediante graduatoria parziale con i seguenti criteri:
 - ✓ Anzianità di presenza.
 - ✓ Anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
 - ✓ Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito o alla data di spedizione risultante dal timbro postale o alla data ed al numero di acquisizione all'ufficio protocollo, se presentate direttamente a tale ufficio.

ART. 26 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della stessa, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive nella stessa fiera. A parità di anzianità di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui alla L. 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di attività esercitata per subingresso mortis causa, si considera l'iscrizione al registro imprese del deceduto.

3. Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno, il 100% dei posteggi può essere assegnato per un periodo di 10 anni, rinnovabile, con relativo rilascio dell'autorizzazione a chi vi ha operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fa richiesta nei modi e nei termini previsti da apposito bando.

CAPO II - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE

ART. 27 – FIERE: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI.

1. Con il presente regolamento sono istituite le seguenti fiere:

➤ **FIERA DI SAN PANCRAZIO**

Svolgimento	prima domenica successiva al 12 maggio
Ubicazione	Campli Capoluogo

➤ **FIERA D'ESTATE**

Svolgimento	ultimo sabato del mese di Luglio
Ubicazione	Campli Capoluogo

➤ **FIERA DI TUTTI I SANTI**

Svolgimento	01 Novembre
Ubicazione	Campli Capoluogo

2. Le caratteristiche delle fiere, l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza, l'eventuale suddivisione in settori merceologici, il numero, il dimensionamento e la dislocazione dei singoli posteggi sono determinati con provvedimento della Giunta Municipale, tenuto conto delle esigenze di viabilità, traffico e di ogni altro interesse pubblico.

3. Con provvedimento di Giunta viene stabilito l'eventuale affidamento della gestione delle Fiere ai soggetti indicati all'art. 4 del presente regolamento.

4. Per le fiere che si svolgono in un'unica giornata l'orario di vendita è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Se la fiera si svolge nel periodo di maggior afflusso turistico il termine può essere prorogato fino alle ore 24,00 sentito il Comando di Polizia Municipale.

5. Nei periodi di maggior afflusso turistico il Sindaco può stabilire deroga agli orari sopraffissati.

ART. 28 - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari stabiliti con il provvedimento autorizzativi della fiera stessa.

2. Di conseguenza l'area diviene accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO IV COMMERCIO ITINERANTE

ART. 29 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati fiere. Nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolgono il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 300 m.

5. E' fatto obbligo all' operatore di avere con sé l' autorizzazione, in originale, e gli altri documenti eventualmente prescritti per lo svolgimento dell' attività e di esibirli a richiesta alle autorità preposte al controllo.

ART. 30- ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE

1. Per motivi di viabilità e traffico, l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante, è vietato nella porzione di territorio comunale indicata nella allegata planimetria (Allegato D).

2. Al di fuori delle aree sopra citate, l'operatore in forma itinerante può esercitare la propria attività commerciale su tutto il restante territorio comunale, nei limiti della sosta massima di due ore nello stesso punto ed a distanza di almeno 300 metri tra una sosta e l' altra ed è comunque soggetto, nell' esercizio dell' attività commerciale, alle prescrizioni del Codice della Strada.

3. Le limitazioni stabilite ai commi precedenti, si applicano anche ai Produttori Agricoli che esercitano la propria attività in forma itinerante ai sensi dell' art. 4 del Decreto Legislativo 18/5/2001 n. 228 e della Legge 9/1/1963 n. 59.

ART. 31- RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

1. Presso l'Ufficio Commercio sono conservate, a disposizione degli interessati le planimetrie, interessanti l' intero territorio comunale, nella quali sono evidenziate le zone concesse per lo svolgimento delle attività mercatali nonché le aree interdette all' attività commerciale.

ART. 32 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI PER IL COMMERCIO ITINERANTE

1. Ai sensi delle norme vigenti l' orario di vendita per l' esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

TITOLO V - ATTIVITA' DI ESPOSIZIONE VENDITA PER HOBBY

ART. 33 - DEFINIZIONI E PRINCIPI

1. Ai fini del presente regolamento per hobbisti devono intendersi quei soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di € 250,00.
2. Per merci di modico valore devono intendersi tutti gli oggetti che siano prodotti d'arte o opera dell'ingegno e vengano realizzati personalmente quali:
disegni, quadri, pitture, ritratti e simili;
monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
scritti di propria produzione, comprese le pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
3. Non sono considerati operatori del proprio ingegno coloro che vendono ed espongono alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale. Trova, in questo caso, applicazione la disciplina del commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 135/1999.
4. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio quali indovini, cartomanti, chiromanti e simili.

ART. 34 - REQUISITI E MODALITA'

1. Gli hobbisti possono operare nei mercati o nelle fiere istituiti dai Comuni, oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, purché in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 bis della L.R. 135/1999.
2. Per l'esercizio della attività di esposizione e vendita al pubblico per hobby non è necessaria l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 135/1999 ma trovano applicazione tutte le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico.
3. Per la vendita delle opere dell'ingegno l'operatore non è tenuto all'apertura di partita Iva laddove il ricavato non superi i 5.000 € annui.
4. Per esercitare l'attività di hobbista l'operatore non professionale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune.

ART. 35 - TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

1. È istituito presso l'Ufficio Commercio del Comune di Campli un registro degli hobbisti con iscrizione obbligatoria per l'esercizio delle attività di esposizione e di vendita al pubblico.
2. Il Comune di Campli provvederà al rilascio del tesserino di riconoscimento nei confronti di coloro che ne facciano espressa richiesta.
3. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune, ed è rilasciato per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, trascorsi i quali l'hobbista per poter esserci oltre l'attività deve chiederne il rinnovo.
4. Il tesserino deve contenere il logo del Comune, le generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale del Comune e per la vidimazione delle partecipazioni annuali, la firma del responsabile del Comune e la data del rilascio.
5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico ed agli organi preposti al controllo.
6. Il tesserino deve essere vidimato prima della assegnazione dei posteggi e, contestualmente, si deve provvedere alla redazione dell'elenco degli operatori non professionali che partecipano a ciascuna manifestazione.
7. Gli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno organizzate dal Comune di Campli. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
8. La mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, l'assenza del titolare del tesserino identificativo, la mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, o la vendita con un prezzo unitario superiore ai 250,00 € comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo X del D.Lgs. 114/1998.

ART. 36 - RILASCIO DEL TESSERINO

1. Per ottenere il rilascio del tesserino l'hobbista deve presentare apposita istanza all'Ufficio Commercio del Comune di Campli. L'istanza deve contenere:
 - ✓ dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale o partita iva del richiedente;

- ✓ dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
- ✓ esatta indicazione della merceologia trattata;
- ✓ fotografia formato tessera;
- ✓ dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 bis della L.R. 135/1999.

2. Il Comune provvederà al rilascio del tesserino entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Al termine dei cinque anni di validità del tesserino l'operatore non professionale deve restituirlo al Comune e trova applicazione ai fini del rinnovo quanto previsto dal comma 1.

4. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di operatore non professionale il Comune provvederà alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e ne darà comunicazione ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza.

5. In caso di smarrimento del tesserino l'hobbista deve presentare istanza di duplicato allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 37 - VARIAZIONE, DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente Regolamento.

ART. 38 - CONCESSIONI TEMPORANEE

1. Le concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche, possono essere rilasciate esclusivamente in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturale, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

2. Le domande di concessione temporanea di posteggio, in carta legale, devono pervenire al protocollo comunale almeno 15 giorni prima della manifestazione o ricorrenza.

3. L'assegnazione dei posteggi avviene a cura dell'Ufficio Commercio, sentiti gli altri uffici comunali coinvolti, previa individuazione da parte del Responsabile del settore delle aree, del numero di posteggi da assegnare e delle specializzazioni merceologiche ammesse, secondo l'ordine di priorità stabilito per la concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

4. La concessione di posteggio è comunque subordinata al pagamento della COSAP e la ricevuta di pagamento deve essere esibita agli organi di vigilanza, in caso di controllo.

ART. 39- VALIDITÀ DELLE PRESENZE

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto dei successivi aggiornamenti effettuati a seguito del rilevamento delle presenze effettuate ai mercati dalla Polizia Municipale.

2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

ART. 40 - ATTIVITÀ STAGIONALI

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 41 - ORARI DEI MERCATI E DELLE FIERE

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D. Lgs. n. 114/98, il Sindaco, sulla base degli indirizzi regionali e delle presenti disposizioni, sentite le organizzazioni dei consumatori e di categoria più rappresentative a livello provinciale, stabilisce gli orari dei mercati, delle fiere e delle altre forme di commercio su aree pubbliche del territorio comunale.

ART. 42 - SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell' azienda per atto inter vivos o mortis causa, relativa alle autorizzazioni rilasciate per i posteggi sopra indicati, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi al Comune, in carta semplice e con allegato copia dell' atto pubblico della scrittura privata autenticata dal notaio, entro 60 giorni dalla data dell' evento, a condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell' azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 135/99.
2. E' fatto comunque divieto al subentrante occupare il posteggio acquistato prima della comunicazione di cui comma precedente.
3. Copia della comunicazione inviata al Comune deve essere esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza al fine di provare l' avvenuto trasferimento dell' azienda.
4. In caso di subingresso in gestione, l' autorizzazione viene rilasciata con validità limitata al periodo di durata della gestione stesso.
5. Il trasferimento dell' azienda comporta il trasferimento dell' autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa, nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall' anzianità storica dell' autorizzazione valutata sulla base di vari passaggi riportati d'Ufficio dai Comuni sulla stessa.
6. In caso di subingresso, la concessione di posteggio acquisita ha validità fino alla data di scadenza della concessione decennale del dante causa.

ART. 43- VALIDITÀ DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI SETTIMANALI

1. Le concessioni di posteggio già rilasciate nelle aree mercatali sono confermate.

ART. 44 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate a norma dei comuni 1 e 2 dell' art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, della Legge n. 3/2003 e degli artt. 19 bis e 20 bis della L.R. n. 135/99.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.L.gs. n. 114/98, alla L.R. n. 135/99, alla L.R. 10/2006.

ART. 45- ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari, in materia di commercio su aree pubbliche del Comune di Campi, con essa incompatibili.